

2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).

L'UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.

#### Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1 è pari a 1 603 517,64 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo finanziario di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con l'UNODA. Tale accordo stabilisce che l'UNODA deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in modo adeguato all'entità di tale contributo.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà a tal fine e della data di conclusione di tale accordo.

#### Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali preparate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa una valutazione che deve essere effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione riferisce al Consiglio sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1.

#### Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per il Consiglio  
Il presidente  
G. DOVŽAN

